

Normativa fiscale auto aziendali ad uso promiscuo

mercoledì 21 febbraio 2007 17.17

Come ormai è ben noto dal 1° gennaio 2007, al fine di determinare il valore della componente della retribuzione in natura, derivante dalla messa a disposizione da parte delle aziende, sia ai fini personali che aziendali, di auto, si deve assumere il 50% (prima era il 30%) dell'importo, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI per una percorrenza convenzionale di 15 mila Km./anno.

Il valore del fringe benefit è fissato forfettariamente su base annuale e si calcola in base al periodo di concessione dell'utilizzo del mezzo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. In caso di corresponsione da parte del dipendente di un prezzo o canone per il godimento dell'uso promiscuo, il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra il valore forfettario e quanto corrisposto dal lavoratore.

Confindustria, recentemente di nuovo interpellata sulla vicenda ci ha ulteriormente confermato che, a seguito della attesa revisione (in senso più favorevole), da parte della Corte di Giustizia Europea, della sentenza a suo tempo emessa a sfavore dello stato italiano (riguardante la restituzione dell'IVA pagata per auto aziendali) vi sono forti probabilità di un ritorno al precedente regime fiscale (dal 50% al 30%).

Tale modifica attesa per febbraio sta però slittando ai mesi successivi, pertanto è consigliabile dare piena attuazione alla nuova normativa, procedendo ad eventuali conguagli al momento della revisione della stessa.

Cordiali saluti. Il Direttore Generale – Massimo Cappelli